



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
Sez. III fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

LUCIA MORRA

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. NICOLA SOLDATI

RICORRENTE

esaminata la domanda di apertura della procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI** depositata dalla ricorrente sopra indicata **in data 17-3-2021**;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott. CATERINA ZIRONI favorevole all'accoglimento della proposta;

rilevato che sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012;

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti:

premesso sotto il profilo soggettivo che la ricorrente è stata socia di STIRERIA PRAMPOLINI di Morra Lucia e Centonze Lucrezia snc, società cancellata da oltre un anno dal registro impresa ed in ogni caso non fallibile in assenza dei limiti dimensionali di cui all'art 1 LF, lo stato di indebitamento è determinato dai debiti della società e la socia Centonze a sua volta ha già avuto accesso alla procedura di sovraindebitamento- liquidazione del patrimonio e che pertanto non vi sono ragioni ostative all'accesso alla procedura;

la proposta di liquidazione prevede la messa a disposizione dei creditori tutti i beni di cui la MORRA ha la disponibilità per un importo complessivo di € 40.613,72 costituito da € 2.700,0 di utili derivanti dalla liquidazione della società, € 9.600,00 quale importo derivante dalla quota di 200,00 proveniente dalla attività lavorativa dipendente con uno stipendio netto di € 1200,00 netti del quale si chiede l'autorizzazione a destinare l'importo di € 1000,00 alle proprie esigenze di mantenimento e di vita, l'importo di € 28.313,72 ricavato dalla vendita della quota di 1/ 2 di un immobile di proprietà del nucleo familiare per avere disponibilità idonee per l'accesso alla procedura, a fronte di passività analiticamente indicate per un importo complessivo di € 151.061,91;

ritenuto che la proposta così come formulata appare rispondente ai requisiti di legge e pertanto può darsi corso alla procedura di sovraindebitamento, da cui consegue l'improcedibilità delle azioni esecutive individuali e nello specifico la procedura esecutiva in corso presso il TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA di pignoramento presso terzi rge 2365/2019 ,dovendo i creditori essere soddisfatti nell'ambito della presente procedura;



P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **LUCIA MORRA**

nomina

quale liquidatore l'Occ dott CATERINA ZIRONI

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto sia pubblicato presso il sito internet di questo Tribunale;

DICHIARA

Non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria al ricorrente per il proprio mantenimento pari a € 1000,00 mensili;

ordina

la trascrizione del decreto su eventuali beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte del ricorrente;

dispone la consegna di tutti i beni alla procedura fatta eccezione per quelli impignorabili e che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena, 19-3-2021

Il PRESIDENTE

Emilia Salvatore

